

Edizione di mercoledì 26 Giugno 2019

IVA

Criticità legate alla numerazione progressiva delle fatture differite

di Sandro Cerato

IMPOSTE INDIRETTE

Bollo virtuale: modalità di assolvimento e termini di regolarizzazione

di Clara Pollet, Simone Dimitri

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibile l'ammortamento del cespote temporaneamente non utilizzato

di Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Il lavoratore soccombente restituisce gli importi al lordo delle ritenute Irpef

di Lucia Recchioni

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace soggetti Ires: ultima chiamata con coefficiente all'1,5%

di Alessandro Bonuzzi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

IVA

Criticità legate alla numerazione progressiva delle fatture differite

di Sandro Cerato

La **fattura differita** può riportare la **data dell'ultimo giorno del mese** anche in presenza di più cessioni effettuate nell'arco dello stesso mese solare, poiché tale indicazione consente di imputare il debito Iva nel mese (o trimestre) in cui sono state effettuate le operazioni.

La **gestione delle fatture differite** emesse in formato elettronico tramite Sdi sta creando non pochi disagi alle imprese, ed ai loro professionisti, anche dopo la pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella [circolare 14/E/2019](#).

Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che per le **fatture elettroniche immediate** inviate tramite Sdi, tenendo conto che quest'ultimo attribuisce "data certa" all'invio della stessa all'Amministrazione Finanziaria ed alla controparte, **è possibile indicare nel campo "Data" del file xml la data di effettuazione dell'operazione**.

Il chiarimento va letto alla luce della possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni (che diventeranno 12) dal **momento di effettuazione dell'operazione**, evitando in tal modo di dover indicare nel documento due date laddove il giorno di effettuazione dell'operazione e quello di emissione della fattura non coincidano (come previsto dal nuovo [comma 2, lett. g-bis, dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972](#)).

Per quanto riguarda le **fatture differite**, il quadro normativo già vigente prima dell'introduzione della fattura elettronica ([articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972](#)) prevedeva già un **differimento del momento di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell'operazione**, a condizione che tale ultimo momento sia attestato tramite **documento di trasporto o altro documento di accompagnamento dei beni**.

La citata norma prevede infatti che la fattura possa essere **emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna**, consentendo quindi al soggetto cedente di emettere un solo documento in cui raggruppa tutte le consegne effettuate nel corso di un mese solare.

Con la **fattura cartacea** le aziende **emettevano generalmente la fattura datata fine mese** (indicando nel corpo del documento i Ddt emessi) al fine di una corretta imputazione dell'Iva a debito nel mese di effettuazione delle operazioni.

Con l'avvento della fattura elettronica, come detto, il quadro normativo non è mutato, e la [circolare 14/E/2019](#) ha precisato che il **riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione** può essere assolto indicando nel file Xml della fattura differita **una sola data**,

e più precisamente quella dell'ultima operazione.

Nell'esempio proposto nella circolare stessa, a fronte di **tre cessioni eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019**, si precisa che **la fattura differita può essere generata ed inviata allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che vanno dal 1° al 15 ottobre 2019** indicando nel campo “Data” il **28 settembre 2019** (data dell'ultima operazione).

Da più parti si evidenzia correttamente che **l'indicazione della data dell'ultima operazione può creare delle criticità ai fini del rispetto della progressività del numero di emissione**.

Più in particolare, se lo stesso soggetto dell'esempio ha anche emesso altri Ddt per altri clienti nel corso del mese di **settembre 2019**, per la **cronologia delle fatture** dovrebbe **rispettare la numerazione in funzione della data dell'ultima operazione effettuata**, iniziando da quella emessa nei confronti del cliente che riporta una data di consegna più remota.

È fuor di dubbio che tale procedura non possa trovare accoglimento, **ritenendo invece di poter indicare in ogni caso la data dell'ultimo giorno del mese nella fattura differita** (30 settembre 2019 nell'esempio), in quanto laddove la [circolare 14/E/2019](#) commenta le regole della fattura differita precisa che è “possibile” inserire la **data di effettuazione dell'ultima operazione**, stabilendo quindi che si tratta di una **facoltà finalizzata ad evitare l'indicazione di tutti i Ddt emessi nel corso del mese**.

Si consideri inoltre che lo stesso documento di prassi, nel commentare le **regole di annotazione delle fatture nel registro di cui all'articolo 23 D.P.R. 633/1972**, precisa che le regole di registrazione vanno lette alla luce dei principi generali dell'ordinamento “*così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta*”.

Pertanto, indicando la data dell'ultimo giorno del mese si rispetta il **corretto periodo di imputazione del debito Iva**, ragione per cui non si intravedono problemi nell'adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di **inserire un'unica data per tutte le fatture differite** emesse nel corso dello stesso mese solare.

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Bollo virtuale: modalità di assolvimento e termini di regolarizzazione

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la [circolare AdE 14/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate torna a trattare l'**imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche**, di cui all'[articolo 6 D.M. 17.06.2014](#).

In primo luogo, viene ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 28.12.2018, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche **emesse in ciascun trimestre solare** è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo** al trimestre.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'**ammontare dell'imposta dovuta** sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione **all'interno dell'area riservata “Fatture e corrispettivi”**, previo accesso tramite credenziali.

Nel quadro risultante a seguito delle modifiche apportate dal citato decreto, **per le fatture ed i documenti da sottoporre ad imposta**, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, **si avranno le seguenti alternative**:

1. **fatture e documenti analogici**, con imposta da assolvere tramite apposito **contrassegno**, ovvero **in maniera virtuale** (ai sensi degli [articoli 3 e 15 D.P.R. 642/1972](#));
2. **fatture elettroniche ed altri documenti informatici**, con imposta da assolvere esclusivamente ex [articolo 6 D.M. 17.06.2014](#). In tal caso è opportuno ricordare che, come già segnalato con la [circolare 16/E/2015](#), la modalità virtuale citata al punto precedente non può trovare applicazione per i **documenti informatici**.

In particolare quest'ultima modalità è caratterizzata da:

- **l'assenza di qualsiasi preventiva comunicazione** all'Amministrazione finanziaria;
- il pagamento telematico, ossia **tramite modello F24 o addebito su conto corrente**.

Cambia, tuttavia, il termine di adempimento, da identificarsi:

- nel centoentesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio, ossia **entro il 30 aprile di ciascun anno** in riferimento all'anno solare precedente **per tutti i documenti diversi dalle fatture** ([risoluzione 43/E/2015](#));
- **nel giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun**

trimestre solare (ossia, per l'anno 2019, il 20 aprile, **20 luglio** e 20 ottobre, nonché il 20 gennaio 2020).

Le **fatture elettroniche** emesse attraverso Sdl concorrono al calcolo dell'imposta di bollo da versare trimestralmente: trattasi delle fatture **correttamente elaborate e non scartate dallo Sdl**, cioè quelle per le quali il Sistema ha **consegnato o messo a disposizione** il file della fattura nel trimestre di riferimento.

Si segnala infatti che, per la peculiarità del processo di fatturazione elettronica via Sdl, **la fattura elettronica scartata da Sdl si considera non emessa** e, conseguentemente, in tali casi **non sorgerà neppure il presupposto del tributo**.

Questa regola di conteggio è anche quella adottata dall'**Agenzia delle entrate** nell'ambito del servizio che, come previsto dalla norma, rende preventivamente noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdl, riportando l'informazione all'interno del portale **“Fatture e Corrispettivi”** e consentendo il pagamento non solo tramite **modelli F24**, ma **anche con addebito su conto corrente bancario o postale**, sfruttando il servizio disponibile nella stessa area ([risoluzione 42/E/2019](#)).

Tale servizio rappresenta un'agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via Sdl, **senza presunzione o vincolo di esaustività**, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla **verifica degli importi proposti**, nonché alle **integrazioni che si rendessero necessarie**. Tale indicazione assume importanza in quanto, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, vige una **responsabilità solidale tra le parti** coinvolte nell'operazione.

Infatti, l'[articolo 22 D.P.R. 642/1972](#) prevede che siano *“obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative”*:

1) **tutte le parti** che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. **La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola** con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, **entro quindici giorni dalla data del ricevimento**, lo presenti all'Ufficio del registro e provveda alla sua **regolarizzazione col pagamento della sola imposta**. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore”.

La norma richiamata va letta, a detta dell'Agenzia delle entrate, nel **nuovo contesto tecnico-normativo**. Per le fatture elettroniche emesse tramite Sdl:

- definita la **solidarietà tra i soggetti coinvolti**, ossia chi emette il documento e colui che

lo riceve o ne fa uso, **l'assolvimento dell'imposta di bollo prescinde dalla soggettività Iva**. Ne deriva che sono **obbligati principali al pagamento** anche coloro che non hanno tale soggettività in quanto la stessa, per specifica previsione di legge, è traslata su altri (si pensi, ad esempi, ai singoli membri del gruppo Iva);

- la **regolarizzazione delle fatture imporrebbe**, al fine di evitare sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell'Amministrazione finanziaria entro **15 giorni dalla ricezione**, con contestuale pagamento dell'imposta. Non può dimenticarsi, tuttavia, che **l'emissione di tali documenti tramite Sdl costituisce già presentazione degli stessi all'Amministrazione**: pertanto, non risulta necessaria alcuna successiva ripresentazione, fermo restando il versamento dell'imposta (tramite **modello F24**) **entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione**.

In conclusione, la regolarizzazione **si renderà necessaria quando la fattura è sprovvista dell'indicazione voluta dall'articolo 6 del D.M. 17.06.2014 e dei "DatiBollo"**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibile l'ammortamento del cespote temporaneamente non utilizzato

di Fabio Landuzzi

Un'interessante **ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10902/2019)** aiuta a fare chiarezza sulla questione della **deducibilità delle quote di ammortamento** dei beni strumentali imputate nel bilancio d'esercizio, in rapporto al **principio di inerenza fiscale** dei componenti negativi di reddito.

La fattispecie prende spunto da **un accertamento** con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società la **non deducibilità fiscale dell'ammortamento** imputato al conto economico di un esercizio e calcolato con riguardo ad un **bene strumentale** che, essendo stato oggetto nell'esercizio accertato di un **provvedimento di sequestro giudiziario**, secondo l'assunzione compiuta dai verificatori, **non avrebbe concorso alla formazione dei ricavi** di quel periodo d'imposta venendo così a **difettare del requisito di inerenza** di cui all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#).

Seppure il caso si riferisca ad un periodo d'imposta (il 2005) in cui non vigeva in materia fiscale il **principio di derivazione rafforzata**, le motivazioni sviluppate nell'ordinanza in commento sono molto interessanti e chiare.

Partiamo dal constatare che, sotto il **profilo civilistico**, non vi è dubbio che **l'ammortamento del cespote** debba essere effettuato anche per il **periodo in cui è temporaneamente non utilizzato** (par. 57, Oic 16); pertanto, il comportamento contabile della società deve ritenersi correttamente improntato ai precetti civilistici.

La Cassazione sgombra perciò da subito il campo sull'equivoco riferito ad una **fattispecie del tutto diversa**, che aveva formato oggetto della [sentenza n. 13807/2014](#), in cui la **deducibilità fiscale** dell'ammortamento era stata **negata** per via del fatto che l'imputazione era avvenuta nel **periodo d'imposta** successivo a quello in cui **l'attività dell'impresa era cessata** in conseguenza della vendita dell'azienda; una circostanza, quindi, del tutto diversa da quella del **temporaneo inutilizzo del cespote**.

Molto interessante è poi il chiarimento che viene fornito in ordine al **rapporto fra l'imputazione della quota di ammortamento e il principio di inerenza fiscale**.

I Giudici fanno propria l'interpretazione più recente circa il contenuto del principio di inerenza (v. [Cassazione n. 13588/2018](#)) la quale deve essere riferita al **generale oggetto dell'attività**

dell'impresa, mentre “*non integra un nesso di tipo utilitaristico* tra costo e ricavo, bensì una *correlazione tra costo e attività di impresa*, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile”.

Declinato questo principio al caso dell'ammortamento ne deriva allora che il **costo del bene strumentale**, ammortizzabile in ciascun periodo d'imposta nel corso della sua vita utile, “**è senz'altro inerente**” per via della sua “*intrinseca potenzialità produttiva*” e lo è anche quando per via di un fatto fortuito ne viene “**temporaneamente impedito l'utilizzo**”.

Quindi, afferma la Cassazione, **va escluso** che “*il concetto di inerenza sia la chiave di volta dell'intero ragionamento*”.

Risolto il rapporto con il principio di inerenza, si ritorna quindi alla **derivazione civilistica del reddito d'impresa imponibile** (oggi, “**derivazione rafforzata**”).

Ebbene, la Cassazione riconosce che proprio la determinazione civilistica del reddito rappresenta la **migliore approssimazione della manifestazione di capacità contributiva** del soggetto, tanto che l'ordinamento dispone che l'imponibile fiscale è determinato apportando al risultato economico solamente le **variazioni prescritte dalle norme fiscali**; e **nessuna norma fiscale prescrive che l'interruzione temporanea dell'impiego del cespote renda non deducibile l'ammortamento** calcolato secondo **corretti precetti contabili**.

Ciò è tanto vero che, riconosce la stessa Cassazione, al contribuente è **impedito di procedere discrezionalmente alla rideterminazione fiscale** delle quote di ammortamento, se non in forza dei limiti disposti dai coefficienti di cui al **D.M. 31.12.1988**.

Si conclude quindi per la **piena legittimità della deduzione dell'ammortamento** calcolato **sul bene strumentale soggetto a temporaneo inutilizzo** in forza di un sopraggiunto fatto, peraltro non dipendente dalla volontà dell'impresa.



Master di specializzazione
LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PASSAGGIO GENERAZIONALE
Milano

IMPOSTE SUL REDDITO

Il lavoratore soccombente restituisce gli importi al lordo delle ritenute Irpef

di Lucia Recchioni

Il lavoratore dipendente, soccombente in secondo grado, deve restituire al datore di lavoro gli importi corrisposti al **lordo delle ritenute Irpef** operate in sede di **esecuzione della sentenza di primo grado**, subendo quindi un **esborso maggiore** di quanto in **precedenza incassato**.

L'Agenzia delle entrate è giunta alle conclusioni appena richiamate nell'ambito della [risposta all'istanza di interpello n. 206](#), pubblicata ieri, 25 giugno.

Il **caso** riguardava una Fondazione che, in primo grado, era stata **condannata al pagamento di una somma di denaro** in favore di quattro **dipendenti**. Sugli **importi corrisposti** erano quindi stati calcolati i **contributi previdenziali** e le somme erano state **assoggettate a tassazione separata Irpef**.

In **secondo grado** la sentenza veniva però **riformata**, prevedendo **non debenza delle somme riconosciute ai dipendenti** dal giudice di prime cure.

Il **datore di lavoro** si rivolgeva quindi all'Agenzia delle entrate, la quale, nel fornire una soluzione al caso prospettato, ha richiamato le disposizioni dell'[articolo 10, comma 1, lett. d-bis, Tuir](#), in forza del quale dal **reddito complessivo** si deducono, se **non sono deducibili** nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, **"le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti..."**.

La richiamata previsione è evidentemente finalizzata ad **evitare** che i contribuenti siano costretti a percorrere la strada del **rimborso** in occasione di eventuali **restituzioni di importi già oggetto di tassazione**, posto che non è previsto l'istituto delle **sopravvenienze passive** per i **redditi tassati con il criterio di cassa**.

La [circolare 326/E/1997](#) ha chiarito, inoltre, che per effetto dell'[articolo 51, comma 2, lett. h, Tuir](#), l'onere deducibile può anche essere **riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta** (fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente o di pensione), **non concorrendo così a formare il reddito imponibile**.

L'[articolo 1, comma 174, L. 147/2013](#) ha infine stabilito che **"... l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso**

dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;"

In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, le **istruzioni ai modelli di dichiarazione** (Redditi 2019 e 730/2019) precisano che **l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore** in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state **assoggettate a tassazione**, anche separata, può essere **portato in deduzione dal reddito complessivo** nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, **nei periodi d'imposta successivi**; in alternativa, è possibile **chiedere il rimborso dell'imposta** corrispondente all'importo non dedotto.

La prevista **deduzione** comporta, **specularmente**, che il contribuente sia tenuto a **restituire al soggetto erogatore gli importi ricevuti al lordo delle eventuali ritenute subite**.

Il datore di lavoro:

- nel caso in cui il **rapporto di lavoro sia ancora in essere**, dovrà riconoscere, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. h), Tuir, l'**onere deducibile** previsto dell'articolo 10, lett. d-bis), Tuir fino alla **capienza** del reddito di lavoro dipendente, il cui **imponibile** sarà, pertanto, **calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore**,
- nel caso in cui il **rapporto di lavoro sia cessato**, dovrà **rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione dell'importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute Irpef** operate in sede di erogazione delle somme, al fine di consentire ai dipendenti di avvalersi, in sede di dichiarazione, dell'**onere deducibile** in esame.

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace soggetti Ires: ultima chiamata con coefficiente all'1,5%

di Alessandro Bonuzzi

Il 2018 rappresenta l'ultimo periodo d'imposta di vigenza dell'Ace, poiché la Legge di Stabilità 2019 ha **abrogato** il beneficio con decorrenza dal 2019.

Si ricorda che **rientrano** nel campo applicativo dell'Ace i seguenti **soggetti Ires**:

- le **società** e gli **enti** di cui [all'articolo 73, lett. a\) e b\)](#) Tuir, ossia le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa, società cooperative, di mutua assicurazione) ed **enti commerciali residenti** in Italia (ivi compresi *trust* e consorzi);
- le **società e gli enti commerciali non residenti**, di cui [all'articolo 73, lett. d\)](#), Tuir, limitatamente alle **stabili** organizzazioni situate nel territorio dello Stato.

Sono, invece, **escluse** dal beneficio ([articolo 9, comma 1, D.M. 03.08.2017](#)) le **imprese** assoggettate alle procedure di:

- **fallimento**, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- **liquidazione coatta**, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'[articolo 54 D.Lgs. 270/1999](#).

Le **regole** da seguire per la determinazione dell'agevolazione **non sono mutate** rispetto allo scorso anno se non per la misura del **coefficiente** da applicare al rendimento nozionale.

In particolare, per il calcolo dell'Ace dei soggetti Ires, occorre seguire i **seguenti passaggi**:

1. individuare la **variazione in aumento del capitale proprio** al 31.12.2018 rispetto al capitale proprio esistente al 31.12.2010, assunto al netto dell'utile 2010. In pratica, si devono **sommare algebricamente** gli **incrementi** e i **decrementi** intervenuti e l'eventuale **ecedenza positiva**, diminuita – per le imprese non finanziarie o assicurative – dell'**incremento** delle **consistenze** dei **titoli** diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31.12.2010, costituisce la cosiddetta **base Ace**;

Incrementi capitale proprio rilevanti

Tipologia

Conferimento in denaro

Momento di rilevanza

Data di versamento

Rinuncia ai crediti
Compensazione dei crediti all'atto della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale
Diritti di opzione (*warrant*) e di obbligazioni convertibili
Accantonamento dell'utile

Data atto di rinuncia
Data in cui assume effetto la compensazione
Dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione
Dall'inizio dell'esercizio in cui è deliberata la destinazione dell'utile a riserva

Decrementi capitale proprio rilevanti

Tipologia

Distribuzione di riserve di utili/capitale ai soci

Momento di rilevanza

Dall'inizio dell'esercizio in cui si è verificata la riduzione del patrimonio

2. individuare il ***plafond Ace***, ossia il **patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2018**. A tal fine **non vanno considerate** le riserve per acquisto di **azioni proprie**, mentre rileva il **risultato economico** (utile/perdita) del **2018** assunto al netto dell'**Ires teorica**, da calcolarsi senza tener conto dell'agevolazione;
3. applicare al **rendimento nozionale**, pari al minor importo tra la base Ace e il patrimonio netto al 31.12.2018, il **coefficiente dell'1,5%** (si ricorda che per l'anno d'imposta 2017 la percentuale era fissata all'1,6%).

Malgrado dal 2019 l'agevolazione sia stata eliminata, è fatta salva la possibilità per le imprese di **riportare ai periodi d'imposta successivi**, senza alcun limite temporale, l'eventuale **eccedenza maturata fino al periodo d'imposta 2018**. Si ricorda che, in alternativa, l'eccedenza Ace può essere **trasformata** in un **credito d'imposta** utilizzabile ai fini dell'Irap.

Il mancato utilizzo dell'Ace in presenza di reddito capiente comporta la **perdita definitiva** del beneficio; infatti, l'agevolazione va **obbligatoriamente utilizzata** fino a concorrenza del **reddito complessivo netto**.

Master di specializzazione


LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Un messaggero per l'Europa

Robert Menasse

Sellerio

Prezzo – 16,00

Pagine – 184

«Dobbiamo ricostruire l'idea dell'Unione europea, dobbiamo criticare la situazione presente e dobbiamo offrire una visione degna di essere realizzata. Senza conoscere le ragioni storiche del Progetto Europeo, senza una vera analisi della crisi, e senza l'idea concreta di un futuro desiderabile, possiamo solo riprodurre e riprodurre e riprodurre l'esistente: una multipla crisi». Una riflessione sull'Europa che rovescia tutti i luoghi comuni antieuropéisti, mostrando come le accuse contro la UE vanno bensì applicate alle politiche degli Stati nazionali. Ciò non significa che il progetto europeo sia perfetto e concluso così com'è. Al contrario esso ha bisogno di dirigersi verso una nuova democrazia, sotto la formula di un'Europa delle regioni, verso una democrazia postnazionale. Mentre gli stati nazione risultano infatti invenzioni abbastanza recenti, realtà ben più tangibili sono da tempo sia le entità locali sia il continente Europa. L'avversario, oggi come ieri, è il nazionalismo, premessa di guerre e tragedie umanitarie Il serrato argomentare, come una conferenza dal vivo, è la prima caratteristica dello stile dell'austriaco Robert Menasse, scrittore di romanzi e di saggi storici e politici, riconosciuto per quest'opera con il Prix du Livre Européen del 2015. Egli parte di volta in volta dal precedente storico e sembra circondare i diversi temi con spirali sempre più stringenti. Con particolare efficacia, per esempio, quando dimostra che, diversamente dalle accuse, populiste e sovraniste, non è l'UE «un'Europa del capitale», viceversa le istituzioni della democrazia

europea fungono da difesa contro i disegni degli stati nazionali di smantellare il Welfare; oppure quando rivela come i veri colpi contro la sovranità popolare e la democratizzazione provengono dai governi dei vari paesi. Conclude il volume un'immaginaria conferenza stampa in cui l'autore sintetizza tutte le domande e le risposte emerse durante gli incontri e le tavole rotonde effettivamente seguiti alla prima pubblicazione del Messaggero per l'Europa.



Hamburg

Marco Lupo

Il Saggiatore

Prezzo – 21,00

Pagine – 248

Crepitano gli incendi autunnali sulle colline. Il primo freddo insegue come un cane uomini e donne che si riparano in una libreria. Accade ogni giorno, a ogni ora. Entrano e cercano qualcosa o nulla, il libraio li osserva avvolto in un'aura di tabacco. Poco lontano, ogni lunedì, alla stessa ora, un gruppo di sconosciuti si incontra per leggere frammenti di libri che stanno scrivendo; bevono e fumano abbottonati nel loro anonimato, si preparano ad ascoltare o a essere ascoltati. Una volta usciti dal locale, nessuno conosce più nessuno. Come una setta il loro rito è intimo, silenzioso, impronunciabile. Un giorno uno degli uomini porta con sé alcuni romanzi di uno scrittore di cui si sono perse le tracce. Li ha scovati in una libreria, racconta, con le pagine stralciate, i dorsi scorticati che prudono tra le mani come sabbia e gridando senza sillabe chiedono di essere ascoltati. Appena iniziano a leggere, l'autore li inghiotte nell'universo delle macerie di Amburgo 1943, nella tempesta di fuoco precipitata dal ventre dei bombardieri; nell'universo di un bambino ingrigito dalla polvere in un bunker sotterraneo e destinato a diventare presto un orfano, che pochi anni dopo deciderà di raccogliere tutte le schegge esiliate di questa drammatica storia. Nelle sue parole riprendono vita pani di sego ammuffiti, libagioni nelle segrete stanze del potere e i fantasmi di Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Adolf Hitler.



Il ladro di anime


Sebastian Fitzek

Einaudi

Prezzo – 12,50

Pagine – 240

In una clinica psichiatrica immersa nella campagna innevata alle porte di Berlino si consumano le nove ore che precedono la paura. Pazienti, medici, infermieri scoprono che il Ladro di anime, il folle che da tempo terrorizza la città si trova all'interno della struttura. Di lui si conoscono soltanto i crudeli effetti provocati da un misterioso trattamento che riduce le vittime a meri involucri, e gli ambigui indovinelli che lascia dietro di sé come macabra firma. Inizia così una frenetica caccia al serial killer, guidata da Caspar, un ex chirurgo che ha perso la memoria in seguito a una tragedia personale e che si troverà a far fronte a qualcosa di inaspettato e terribile. Mentre il tempo scorre inesorabile nel tentativo di neutralizzare il Ladro di anime, Caspar vede riaffiorare dal subconscio pezzi della sua vita precedente, che fanno luce sulla sua identità e sul suo passato, costringendolo a uno sconvolgente viaggio negli abissi più oscuri della propria psiche.



Signoramia


Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 352

Inizia tutto con uno scambio di ricette. È così che Francesca, bibliotecaria milanese, e Fabio, ingegnere romano, si conoscono. Solo che il blog è quasi tutto al femminile, per cui Fabio non ci ha pensato nemmeno un secondo e, semplicemente, si è finto una donna facendo entrare in scena Maria. Doveva essere solo un gioco, il desiderio innocente di avere accesso a un circolo di persone che condividono la stessa passione per i fornelli, ma tra i due pian piano si sviluppa un'intesa. Di mail in mail, dai consigli di cucina passano alle confidenze: Francesca è sposata, con una famiglia caotica da gestire e una vita molto pianificata; Fabio/Maria è più sregolato, single, reduce da un fallimento sentimentale. Apparentemente diversissimi, hanno invece un'istintiva affinità nell'approccio ai fornelli e alla vita. All'impiattamento preferiscono la sostanza e, come parola chiave, "semplicità": ingredienti genuini e tanta cura, in cucina così come nei rapporti personali. Protetti dalle loro tastiere e dai 572 km che separano Roma da Milano, costruiscono un'amicizia complice e giocosa, sempre più stretta. Finché l'inganno non raggiunge il punto di ebollizione... Il trucco di Fabio reggerà a un incontro? E cosa succederà se le distanze si accorciano? Un appassionante romanzo epistolare ricco di colpi di scena, che fotografa con ironia, sensibilità e intelligenza i chiaroscuri delle relazioni moderne. E sembra chiedere: in amicizia e in amore, è giusto fermarsi al "quanto basta"?



Appunti di vita

Cristian Nuti

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 432

“Sapete qual è la cosa buffa dei ricordi? È che decidono loro quando restare e quando andare via. Sbucano fuori all'improvviso, e voi non potete farci niente, si mischiano come gli pare a loro. È un insieme di fatti, di sensazioni, di cose che vi si sono piantate nella testa e hanno messo le radici, ciò che fa di voi la persona che siete al momento in cui siete. Perché lì, nei vostri ricordi, sta la vostra biografia. E ogni minuto che scorre, ogni momento della vostra vita che diventa un ricordo, segna il modo in cui guarderete a quelli che verranno. Esperienza, apprendimento, evoluzione, crescita; chiamatelo un po' come volete. È il tempo che passa.”

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)